

**Suprema Corte di Cassazione**  
**Sentenza 11 giugno 2009, n. 13484**

Svolgimento del processo

Il sig. C.G., dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato (ora Trenitalia s.p.a.), dal (OMISSIS) ha prestato la propria attività presso la sede delle Ferrovie italiane di (OMISSIS).

Assume che dall'anno (OMISSIS) la propria famiglia è stata iscritta nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e che dallo stesso anno risiede a (OMISSIS).

Con raccomandata del 28 maggio 2002 il sig. C. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate italiana il rimborso delle ritenute irpef operate sulla retribuzione, a suo dire indebitamente, nell'ultimo decennio (nei limiti del termine di prescrizione ordinaria), ovvero nei limiti della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale sostenendo che: - in forza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, comma 3, lett. c), (T.U.I.R.), vigente razione temporis, le ritenute non dovevano essere effettuate, trattandosi di reddito derivante da lavoro dipendente "prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto"; - non trova applicazione nella specie l'art. 19 della convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva con L. 23 dicembre 1978, n. 943, (che prevede l'imposizione nello Stato di origine delle remunerazioni degli enti pubblici), perchè con l'approvazione del T.U.I.R. è mutata la disciplina fiscale nazionale, nel senso che mentre la convenzione aveva un senso (nel prevenire le doppie imposizioni) vigente il D.P.R. n. 597 del 1973, che considerava soggetti passivi di imposta le persone fisiche "residenti e non residenti nel territorio dello Stato" (art. 2, comma 1), tale convenzione non ha più ragione di essere dopo l'approvazione del T.U.I.R. che esclude dalla base imponibile "i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto" (art. 3, comma 3, lett. c); - che, comunque, la citata convenzione non è applicabile dopo la trasformazione delle ferrovie dello Stato nella società denominata Trenitalia s.p.a.. La Commissione tributaria provinciale adita ha accolto in parte il ricorso ed ha riconosciuto il diritto al rimborso soltanto in relazione ai quarantotto mesi precedenti la richiesta del contribuente, dovendo trovare applicazione nella specie la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e non il termine di prescrizione decennale.

La Commissione tributaria regionale, investita su appello dell'Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado.

Contro quest'ultima decisione ricorre l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della convenzione tra Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943, l'Agenzia delle Entrate sostiene che erroneamente sia stato riconosciuto al C. il diritto al rimborso delle ritenute irpef operate dall'ente datore di lavoro e che, comunque, ove mai spettasse il rimborso non poteva essere riconosciuto se non in relazione alle ritenute versate diciotto mesi prima della presentazione dell'istanza di rimborso (violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38).

Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto, dal quale non v'è motivo di discostarsi: "i redditi da lavoro dipendente prestato in (OMISSIS) da cittadini italiani, iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE), dipendenti delle ente Ferrovie dello Stato (successivamente Trenitalia spa) sono soggetti a prelievo fiscale - in particolare all'IRPEF - in Italia, in virtù dell'art. 19 della Convenzione italo - svizzera, ratificata e resa esecutiva con legge 23 dicembre 1978, n. 943. Quest'ultima norma pattizia, infatti, individua alcune "remunerazioni" che restano imponibili, in regime di reciprocità, nello Stato contraente da dove esse provengono, se pagate da uno degli Stati contraenti



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.

È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.

Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

medesimi o anche da enti autonomi di diritto pubblico, fra i quali ultimi sono specificamente indicate anche le Ferrovie dello Stato, successivamente trasformatesi in Trenitalia spa, senza che tale modifica possa incidere sul regime fiscale in esame" (Cass. 29455/2008; conf. 24455/2008, 29456/2008, 29457/2008, 29458/2008).

Gli argomenti prospettati dalla parte resistente sono stati già esaminati dalla citata giurisprudenza e i riferimenti alla giurisprudenza della CGE (contenuti nella sentenza della CTR), relativa agli stati membri della CEE (ora UE'), non sono pertinenti, posto che la (OMISSIS) non è stato membro dell'unione Europea.

Le considerazioni sull'asserito diverso regime di tassazione convenzionale per l'anno 2001, sono state prospettate per la prima volta con la memorie del contribuente e, comunque, implicano valutazioni di merito inammissibili in questa sede.

Conseguentemente, a prescindere dalla tempestività della presentazione dell'istanza di rimborso, il contribuente non ha diritto al rimborso stesso e, quindi, il ricorso dell'Agenzia deve essere accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata.

Sulla base del principio di diritto sopra enunciato, la causa va decisa nel merito in forza dell'art. 384 c.p.c., nel senso che la domanda del contribuente deve essere rigettata.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell'intero giudizio, considerando che il contribuente è stato vittorioso nei gradi di merito e che la giurisprudenza in base alla quale la controversia è stata risolta è successiva alla proposizione dell'odierno ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.  
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.  
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.